OGGETTO: Servizio di illuminazione votiva presso il Cimitero comunale. Indirizzi in ordine alle modalità di gestione e affidamento del servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 31.12.2015 è venuto a scadenza scadeva il contratto stipulato con la società ALFANO. s.r.l. (in liquidazione) per la concessione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale:

Tenuto conto che l'art.34, comma 26, D.L. n.179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221, stabilisce che "al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 17 gennaio 1984, al n.18) sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive";

-che conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016, e in particolare l'articolo

164:

-che il decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983 sopra richiamato individuava l'illuminazione votiva tra i servizi pubblici a domanda individuale, ossia quelli:

a) per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a

carattere non generalizzato:

b) gestiti direttamente dall'ente locale, le cui attività siano poste in essere non per obbligo istituzionale, e che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiariate gratuite per legge nazionale o regionale;

c) che non presentano carattere produttivo:

- -che l'inquadramento dell'illuminazione votiva tra i servizi pubblici a domanda individuale ha subito una modifica ad opera dell'art.2, comma 4, D.M. 1 luglio 2002, il quale successivamente, fu abrogato dall'art.4, D.M. 16 maggio 2006, che dispose il ripristino dell'originaria formulazione:
- -che il servizio di illuminazione votiva ha suscitato in questi anni un ampio dibattito, evidenziando l'oscillazione del servizio in parola tra quelli aventi natura economico-produttiva, e quindi, da assoggettare alle regole della concorrenza e quelli, invece, per contro, non aventi rilievo economico-industriale da attribuire, conseguentemente, gestiti in economia, anche per i contenuti economici modesti degli stessi, dagli enti locali:

-che l'art.34, comma 26, della Legge n.221/2012 giunge quale "riconoscimento" normativo della natura economico-produttiva del servizio di illuminazione votiva, la quale deve risultare affidata

all'esterno a mezzo di procedura ad evidenza pubblica:

-che tale ultima modifica legislativa ha quindi di fatto sottratto l'affidamento del servizio dell'illuminazione votiva dalla disciplina dei servizi pubblici locali, imponendo agli Enti pubblici titolari, di individuare l'affidatario tramite la procedura ad evidenza pubblica della concessione di servizi:

Dato atto che il Comune di Monteforte Cilento, non disponendo delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, ha garantito il servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali mediante contratto di concessione oggi scaduto;

-che nella fattispecie il servizio riflette l'espletamento delle attività di gestione e manutenzione delle lampade votive esistenti presso il cimitero comunale e degli impianti elettrici ad esse funzionali, nonché di gestione economica connessa alla riscossione dei canoni, riconoscendo all'Ente un canone annuo;

-che è intendimento esternalizzare detto servizio mediante l'istituto della concessione;

-che, nel caso non venga scelta la forma di gestione in economia, si ritiene di competenza del Consiglio Comunale l'emanazione degli indirizzi in merito alle modalità di gestione dei servizi ed ai criteri per la stesura del capitolato d'oneri, mentre tutti gli altri atti di attuazione siano di competenza dei responsabili delle strutture organizzative;

-che le modalità di concessione dei servizi vengono stabilite dall'art.164 e ss. del D.Lgs.

18/4/2016, n.50;

-che la ricerca del concessionario dovrà prevedere

- l'utilizzo di una procedura che consenta il massimo rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
- affidamento a ditta specializzata nel settore mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento al piano di adeguamento normativo degli impianti;
- previsione di una durata della concessione di 12 anni, con eventuale possibilità di proroga per un periodo di 180 giorni al fine di consentire il completamento delle procedure concorsuali per la scelta del successivo concessionario;
- previsione della sostituzione delle attuali lampade votive a incandescenza con quelle a fluorescenza utilizzanti i LED ad alta luminosità con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva, con contestuale adeguamento dell'impianto esistente alla vigente normativa;
- previsione della corresponsione di un canone annuale a favore dell'amministrazione comunale; Atteso che la concessione comprenderà:

-gestione di tutte le lampade votive e relativi impianti;

eventuale ampliamento delle reti necessarie per l'installazione di nuove lampade votive;

-manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e lampade votive;

-gestione economica e finanziaria e dei contratti con l'utenza;

- -che si rende pertanto necessario provvedere all'avvio delle procedure per l'esperimento di gara per la concessione del servizio predetto;
- -che l'art.42 lett.e) del TUEL 18/08/2000 n.267 conferma tra le competenze del Consiglio Comunale la concessione dei pubblici servizi;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di adottare i criteri di massima, al fine di poter procedere all'espletamento di tutti gli atti al fine di assicurare il corretto servizio;

Visto il parere reso dal Revisore Unico dei Conti, reso ai a sensi del punto 3, lettera b) del comma 1 dell'art.239 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, come modificato dal D.L. 10.10.2012, n.174 conv. in legge 7.12.2012, n.213;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

A voti

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1-di procedere ad assicurare lo svolgimento del servizio pubblico di illuminazione votiva attraverso l'affidamento in concessione del servizio del cimitero del Comune di Monteforte Cilento, con le procedure previste dall'art.164 del D.Lgs.n.50/2016, in conformità a quanto stabilito dall'art 34 comma 26 del D.L n.179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;

2-di autorizzare ai sensi dell'art.164 del L.gs.n.50/2016 la concessione del servizio per la gestione delle lampade votive del cimitero comunale per una durata di anni 12 (dodici);

3-di dare atto di quanto in premessa e per l'effetto determinare di procedere all'avvio delle procedure concorsuali finalizzate alla individuazione, tramite apposita procedura di evidenza pubblica, di un concessionario che possa garantire il servizio di illuminazione votiva del Cimitero fornendo al Responsabile del Servizio seguenti indirizzi:

• utilizzo di una procedura che consenta il massimo rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;

• affidamento a ditta specializzata nel settore mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento al piano di adeguamento normativo degli impianti;

 previsione di una durata della concessione di 12 anni, con eventuale possibilità di proroga per un periodo di 180 giorni al fine di consentire il completamento delle procedure concorsuali per la scelta del successivo concessionario;

- previsione della sostituzione delle attuali lampade votive a incandescenza con quelle a fluorescenza utilizzanti i LED ad alta luminosità con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva, con contestuale adeguamento dell'impianto esistente alla vigente normativa;
- previsione della corresponsione di un canone annuale a favore dell'amministrazione comunale;

• determinazione delle tariffe e del disciplinare tra concessionario ed utenza;

4-di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica ogni atto consequenziale nascente dalla presente;

5-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, D.Lgs.n.267/2000.